



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

Ufficio 4

Convenzione tra il Ministero della salute, il destinatario istituzionale **Regione Siciliana** e, per conoscenza, il PI della ricerca **GUIDO FERLAZZO**, per la regolamentazione dello svolgimento dei progetti di ricerca finalizzata, relativi al bando della ricerca 2018, esercizi finanziari 2016-2017, afferenti alla tipologia progettuale - **Ricerca finalizzata ordinaria** - "Theory Enhancing".

Convenzione progetto RF-2018-12367242

Premesso che

ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, concernenti il finanziamento da parte del Ministero della salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario - ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca finalizzata, relativi agli anni finanziari 2016-2017 e approvati dal Comitato Tecnico Sanitario – sezione c), nelle riunioni del 19 febbraio 2019, disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari;

l'art.7 del decreto ministeriale 8 aprile 2015, recante il riordino degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute, ha individuato gli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, individuando, fra le altre, le specifiche competenze assegnate all'ufficio 4 della stessa;

con DPCM 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2017, foglio 2000, è stato rinnovato al Dr. Giovanni Leonardi, l'incarico di direttore generale della direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, a decorrere dal 15 settembre 2017;

con il Decreto Direttoriale del 12 marzo 2019, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 26 marzo 2019 al n. 743, con il quale la dr.ssa Maria Teresa Camera è stata autorizzata all'esercizio del potere di spesa sul capitolo 3398, piani gestionali 1, 83, 84 e 87 ad esclusione degli importi destinati agli Irccs;

con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, in data 20 dicembre 2017, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 gennaio 2018 con il visto n. 8, con il quale, in sostituzione del decreto in data 6 dicembre 2016 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato approvato per gli anni finanziari 2016-2017 un unico bando della ricerca finalizzata in cui sono confluite le somme relative all'anno finanziario 2016, pari a euro 50.000.000,00 e quelle relative all'anno finanziario 2017 pari ad euro 45.000.000,00 per complessivi euro 95.000.000,00;

con decreto in data 7 dicembre 2016, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio il 27 gennaio 2017, con visto n. 696 - impegno n. 13726, con il quale è stata autorizzata la spesa di € 50.000.000,00 per il finanziamento delle attività di ricerca finalizzata relativa all'anno finanziario 2016;

con decreto in data 21 dicembre 2017, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio il 28 dicembre 2017, con visto n. 1636, impegno 16148 con il quale è stata autorizzata la spesa di € 45.000.000,00 per il

finanziamento dei progetti di ricerca di cui al bando della ricerca finalizzata 2016/2017 relativa all'anno finanziario 2017;

in data 3 aprile 2018 è stato pubblicato sul portale del Ministero della salute il bando della ricerca finalizzata 2018, relativo agli anni finanziari 2016-2017;

nella riunione del 19 febbraio 2019 il Comitato tecnico sanitario sezione c) e d) ha approvato - per ciascuna delle tipologie progettuali (ad esclusione di quella relativa ai programmi di rete) previste dal bando della ricerca finalizzata 2018 relativa agli anni finanziari 2016-2017 - la graduatoria finale, nonché il finanziamento da destinare ai progetti collocatisi in posizione utile;

in conformità alle decisioni del Comitato tecnico sanitario, con decreto direttoriale del 26 marzo 2019 - registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute in data 4 aprile 2019 con visto n.308 - è stata approvata la graduatoria, distinta per ciascuna tipologia progettuale prevista nel più volte richiamato bando della ricerca finalizzata 2018 - relativo agli anni finanziari 2016-2017- nella quale è indicata, per ciascun progetto collocatosi in posizione utile ai fini del finanziamento, la somma destinata da questo Ministero per la realizzazione del progetto medesimo.

In detto provvedimento è menzionato il progetto **RF-2018-12367242** denominato "**SOLUBLE LIGANDS OF NK CELL ACTIVATING RECEPTORS AS NOVEL PREDICTIVE SERUM BIOMARKERS FOR CAROTID PLAQUE INSTABILITY**" - Destinatario istituzionale - **Regione Siciliana** - utilmente collocato nella specifica graduatoria ed al quale è stato attribuito un finanziamento complessivo di **€448.490,00 (quattrocentoquarantottomilaquattrocentonovanta/00)**.

TANTO PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
TRA

Il Ministero della salute

rappresentato dalla dr.ssa Maria Teresa Camera – Direttore dell'Ufficio 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

E

**Il Destinatario Istituzionale
Regione Siciliana**

(nel prosieguo denominato Destinatario Istituzionale)

rappresentato da - **Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti** – (Legale rappresentante)

Articolo 1

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della salute – Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità al destinatario istituzionale del progetto di ricerca finalizzata, **RF-2018-12367242** dal titolo "**SOLUBLE LIGANDS OF NK CELL ACTIVATING RECEPTORS AS NOVEL PREDICTIVE SERUM BIOMARKERS FOR CAROTID PLAQUE INSTABILITY**".
2. Il principal investigator è individuato nella persona dott./dott.ssa **GUIDO FERLAZZO, codice fiscale FRLGDU62S30G224S**.

Articolo 3

1. Il finanziamento è di **€448.490,00 (quattrocentoquarantottomilaquattrocentonovanta/00)** a valere sui fondi del *capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83-84-87*.

Articolo 4

1. Il destinatario istituzionale ed il principal investigator svolgono il progetto di ricerca secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato e approvato dal Ministero della salute (*di seguito*

Ministero) ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la ricerca finalizzata 2018 relativo agli anni finanziari 2016-2017 di cui in premessa.

2. Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
 - il progetto (piano esecutivo);
 - la scheda del piano finanziario;
 - la documentazione richiesta da questo Ministero relativa all'avvio della procedura di convenzionamento - ovverosia:
 - le dichiarazioni indicanti le unità operative coinvolte nel progetto;
 - la dichiarazione con la quale il destinatario istituzionale attesta che il principal investigator svolgerà la propria attività, relativamente al progetto in questione, esclusivamente presso la struttura del S.S.N. all'uopo individuata dal destinatario istituzionale medesimo;
 - il cronoprogramma;
 - il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;
 - il certificato AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel caso di collaborazione con ricercatori italiani residenti e operanti all'estero.

Articolo 5

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dal successivo articolo 11.
2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro trenta (30) giorni dalla data di trasmissione della comunicazione con la quale questo Ministero informa il destinatario istituzionale della avvenuta registrazione della presente convenzione, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio presso questo Dicastero.
3. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per il destinatario istituzionale ed il principal investigator, diventa efficace per il Ministero a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.
4. Il destinatario istituzionale, entro e non oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, con nota sottoscritta digitalmente dal proprio rappresentante legale e dal principal investigator della ricerca, comunica:
 - la data di inizio delle attività progettuali;
 - il numero del codice unico del progetto (CUP) di cui alla legge 16 gennaio 2003, n.3;
 - la richiesta di erogazione della prima rata di finanziamento.
5. Il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità, Ufficio 4.
6. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. Il destinatario istituzionale si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando per le varie voci di costo che saranno calcolate sulle sole spese eleggibili dopo verifica da parte del Ministero della salute.
7. Le parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.
8. Il destinatario istituzionale attraverso il proprio rappresentante legale, nonché il principal investigator devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti la ricerca.

Articolo 6

1. La prima rata del finanziamento è pari a **€224.245,00 (duecentoventiquattromiladuecentoquarantacinque/00)** e la procedura per il pagamento della stessa è avviata solo a seguito dell'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 e 4 dell'articolo 5 della presente.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad **€134.547,00 (centotrentaquattromilacinquecentoquarantasette/00)** ed è erogata dopo la trasmissione da parte del destinatario istituzionale della relazione intermedia di cui al successivo art. 7 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.
3. La terza rata, a saldo del finanziamento, è pari ad **€89.698,00 (ottantanovemilaseicentonovantotto/00)**. Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 9 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.
4. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, il destinatario istituzionale si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi da parte del Ministero siano in regime di perenzione.

Articolo 7

1. Allo scadere dei 18 mesi dall'inizio dell'attività della ricerca e comunque non oltre i sessanta (60) giorni da tale termine, il destinatario istituzionale trasmette al Ministero la relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del destinatario istituzionale e dal principal investigator - contenente la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative da cui risulti il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo . Tale relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del principal investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.
2. Il Ministero ha facoltà, previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati, qualora il destinatario istituzionale non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo
3. il Ministero, previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale, qualora la relazione intermedia, all'esito dell'istruttoria, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato. In tal caso il Ministero potrà procedere alla erogazione della seconda rata contestualmente al saldo.
4. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale, ha facoltà di sottoporre alle valutazioni al Comitato tecnico sanitario sez. c), un dossier, qualora la relazione intermedia, all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per il destinatario istituzionale ai fini del prosieguo della convenzione.

Articolo 8

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, il destinatario istituzionale, con nota firmata dal proprio rappresentante legale e dal principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di una eventuale necessità di una ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.
2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità del destinatario Istituzionale che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.
3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione del Ministero, il destinatario istituzionale potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo il Ministero ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione al destinatario istituzionale, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato.

Articolo 9

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre sessanta (60) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca - ai fini dell'erogazione del saldo, il destinatario istituzionale, con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale, trasmette contestualmente al Ministero la seguente documentazione, redatta dal principal investigator e recante la firma digitale dello stesso:
 - a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti co-finanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
 - b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;
 - c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
 - d) indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.
2. Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.
3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione del Ministero presso il destinatario istituzionale, che deve provvedere alla relativa custodia.
4. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa al Ministero in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.
5. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa al Ministero in un periodo compreso tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.
6. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa al Ministero entro il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.
7. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa al destinatario istituzionale, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 30 giorni, qualora:
 - la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
 - la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.
8. Il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte del destinatario istituzionale delle richieste di cui al precedente comma 7.
9. Il Ministero comunica al destinatario istituzionale il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.
10. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale, ha facoltà di sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole. La decisione del

suddetto Comitato è vincolante per il destinatario istituzionale ai fini del prosieguo della convenzione.

Articolo 10

1. Il Ministero della salute – Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, in via autonoma o sentito il Comitato Tecnico Sanitario, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche in ogni momento e anche durante lo svolgimento della ricerca.

Articolo 11

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante del destinatario istituzionale e del principal investigator.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 7 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte del destinatario istituzionale e del principal investigator che avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

Articolo 12

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.
2. Nel caso in cui il contraente intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati deve darne preventiva comunicazione al Ministero.
3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Dicastero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.
4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.
5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui il destinatario istituzionale al termine delle attività progettuali non inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9.
6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui il destinatario istituzionale al termine delle attività progettuali non inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9.
7. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui il destinatario istituzionale al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.
8. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui il destinatario istituzionale al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.
9. Le parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

Articolo 13

1. I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.
2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.
3. Per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 38.000,00 l'anno per "full time equivalent", nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto ovvero della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.

Articolo 14

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83,84 e 87, ad esclusione degli importi destinati agli IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In considerazione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, che fa esplicito riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Destinatario Istituzionale si impegna a comunicare al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità - il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'articolo 5 comma 4 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Roma, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

per il Ministero della salute

Dr.ssa Maria Teresa Camera

Direttore dell'Ufficio 4

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

per il Destinatario Istituzionale

Regione Siciliana

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti – (Legale rappresentante)

Codice fiscale **DLBMLT62P54C067J**

Il presente atto è sottoscritto per presa visione

il principal investigator - **GUIDO FERLAZZO**

Codice fiscale **FRLGDU62S30G224S**

~